

# RIPOSI E PERMESSI

**...CONTINUA**

A cura della D.ssa Claudia Candela - Ufficio Studi SAP

## RIPOSO SETTIMANALE

Il diritto al riposo settimanale è stato previsto in Costituzione, all'articolo 36, comma 3, in cui si afferma che il lavoratore, oltre ad avere diritto alle ferie annuali retribuite e irrinunciabili, ha diritto al riposo settimanale.

Per riposo settimanale si intende la giornata destinata al recupero delle energie psicofisiche che ogni dipendente ha diritto a fruire nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale, così come definito dall'A.N.Q. del 2009. L'art. 35 del D.P.R. 3 del 1957 e l'art. 57 del D.P.R. n. 782 del 1982 stabiliscono che il



personale della Polizia di Stato ha diritto al riposo settimanale e non può rinunziarvi. Inoltre, l'art. 58 del D.P.R. n. 782 del 1982 stabilisce che la fruizione deve essere programmata settimanalmente in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, facendo in modo che, salvo particolari necessità operative, sia garantito il godimento nell'arco della settimana, fermo restando il numero dei riposi giornalieri nell'ambito dei reparti, uffici ed istituti deve essere normalmente pari alla percentuale di un settimo della forza presente.

La *ratio* dell'istituto risiede nella particolare natura dell'attività di polizia, che non consente al personale di poter fruire sempre di tale riposo nella giornata domenicale. Pertanto il diritto viene modulato in relazione alle varie tipologie di turnazioni di servizio (per le specifiche applicazioni si veda l'A.N.Q. del 2009)

Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. Nell'ipotesi in cui un dipendente stia fruendo di un periodo di congedo straordinario, di aspettativa a diverso titolo o di congedo parentale, il riposo settimanale relativo alla turnazione programmata coincidente in questi periodi, resta assorbito e non deve essere recuperato.



## RECUPERO RIPOSO

Il personale che, per sopravvenute esigenze di servizio, non possa godere del riposo settimanale ha diritto a recuperarlo entro le quattro settimane successive (articolo 63 della L. 121/1981).

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi

dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, **a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero**, è stata rideterminata in euro 12,00 (comma 1, articolo 10 del D.P.R. n.57 del 2022).

Per un raffronto immediato si aggiunge che l'indennità per chi presta attività lavorativa in un giorno festivo è di euro 14, mentre nelle giornate di super-festivo (Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto) ammonta a euro 40,00. È compito dell'Amministrazione verificare che i riposi vengano recuperati nei termini previsti, atteso che il dipendente non può in nessun caso rinunziarvi.

## PERMESSI BREVI

Per permesso breve si intende l'autorizzazione ad assentarsi nel corso dell'orario di lavoro giornaliero nei limiti di durata e con le modalità di recupero previsti dalle vigenti disposizioni, così come definito dall'A.N.Q. del 2009. La relativa disciplina è stata rivista recentemente dall'articolo 7 del D.P.R. 39 del 2018. Nello specifico per il dipendente della Polizia di Stato è contemplata la possibilità, fatta apposita richiesta, di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro.

La concessione di tale istituto è subordinata ai seguenti presupposti:

- formulazione della richiesta in tempo utile a consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative;
- durata massima non superiore alla metà dell'orario di lavoro del turno di servizio giornaliero programmato;
- durata complessiva non superiore a 58 ore nel corso dell'anno solare;
- recupero delle ore non prestate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

- il dipendente può assentarsi anche per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In questi casi, se sussistono gravi motivi debitamente documentati o qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

La competenza a valutare le domande di permesso breve è rimessa al capo dell'ufficio. Per completezza si ricordano i permessi per i controlli prenatali. Ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n.151 del 2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi, le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza producendo successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.



## RIPOSO COMPENSATIVO

Altra assenza prevista per tutti i dipendenti della Polizia di Stato è il riposo compensativo. Nello specifico, le ore di lavoro effettuate oltre l'orario d'obbligo, quale lavoro straordinario eventualmente non retribuito o non recuperato possono essere fruite a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate. Se non fruite saranno comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo (comma 6, art. 15, DPR n.15 del 2009).

Si ricorda che questo istituto può essere cumulato con il riposo settimanale e con il congedo ordinario. La disciplina si trova nell'articolo 17 dell'ANQ del 2009.





Città di Mesagne



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

**SALUTI:**  
**FRANCESCO PULLI**  
DIRIG.NAZ. SAP POLIZIA


**INTRODUCE:**  
**ON.ANTONIO MATARRELLI**  
SINDACO DI MESAGNE

**MODERA:**  
**GIANMARCO DI NAPOLI**  
GIORNALISTA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

# "FUORI DAI CONFINI"

CON IL PROCURATORE DOTT. **NICOLA GRATTERI**



LA 'NDRANGHETA NEL MONDO

NICOLA GRATTERI  
ANTONIO NICASO

Fuori dai confini

STRADE BLU  
MONDADORI

**MESAGNE**  
**DOMENICA**

# 20

**AGOSTO**  
**ORE 20:00**  
**PIAZZA ORSINI**